

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Federazione Italiana per la Salute Pubblica e l'Organizzazione sanitaria”

1) FORMA GIURIDICA E DENOMINAZIONE - E' costituita l'Associazione senza scopi di lucro denominata "**Federazione Italiana per la Salute Pubblica e l'Organizzazione sanitaria**" in forma abbreviata "FISPEOS".

2) SEDE E DURATA – La FISPEOS ha sede legale in Roma, Viale di Val Fiorita n. 86. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie. La durata della Federazione è illimitata.

3) SCOPI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE – L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale, con vocazione ad essere riconosciuta di interesse sociale e sanitario per le autorità. Essa avrà come finalità il contributo al miglioramento della salute e dei servizi di assistenza sanitaria della popolazione italiana, attraverso la promozione delle conoscenze scientifiche sui bisogni e sull'efficacia delle soluzioni e lo sviluppo professionale della salute pubblica e dell'organizzazione sanitaria inteso in un contesto più ampio sia multidisciplinare che collaborativo, facendo salve le finalità istituzionali ed associative perseguite dai singoli Enti aderenti all'Associazione. La FISPEOS estenderà le sue finalità all'ambito della salute internazionale, intendendo che la salute è un bene pubblico che deve essere promosso su scala globale, per questo cercherà collaborazioni internazionali con altre entità associative similari per promuovere il miglioramento della salute e dei servizi sanitari come dimensione fondamentale dei diritti umani.

Per l'attuazione dei fini istituzionali si avvarrà prioritariamente delle attività degli Associati; potrà inoltre avvalersi della collaborazione di enti ed organismi di ricerca e di imprese svolgenti attività connesse direttamente od indirettamente agli scopi dell'Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, l'Associazione potrà avvalersi anche dell'opera retribuita di persone o soggetti terzi, i quali agiranno in veste di collaboratori o consulenti dell'Associazione. Anche se in via non prevalente, potrà compiere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché altre operazioni e attività ritenute comunque utili e necessarie od opportune, anche indirettamente, per il conseguimento degli scopi associativi. Potrà inoltre operare a livello regionale, nazionale ed internazionale, partecipare in altri consorzi, associazioni, fondazioni ed enti aventi oggetto e scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.

4) ASSOCIATI - Possono richiedere di far parte dell'Associazione con verifica dei requisiti statuari da parte del Consiglio Direttivo, gli enti, le fondazioni, i consorzi e le associazioni senza scopo di lucro, che abbiano come finalità lo studio, la ricerca, la formazione e la diffusione di competenze e conoscenze relative alla Salute Pubblica e all'organizzazione sanitaria e, più in generale, soggetti giuridici collettivi, cultori delle discipline oggetto di studio e sviluppo. Gli Associati riconoscono ed accettano che l'Associazione costituisce il suo ambito di attività federativa in Italia, conservando la Stessa la possibilità di federarsi ed integrarsi con altre entità internazionali e svolgere la propria attività anche oltre confine. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Ogni Soggetto non può ricevere più di due deleghe. Agli Associati sottoscrittori partecipanti all'Atto Costitutivo della FISPEOS sarà riconosciuta la qualità di Soci Fondatori. **E' vietata espressamente la partecipazione solo temporanea alla vita associativa, intesa come una partecipazione già predeterminata nel tempo.**

5) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI – Gli Associati si obbligano a versare le quote associative ed

eventuali contributi per le spese di esercizio e gestione nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali corrispettivi per il godimento dei servizi resi dalla Associazione in loro favore. Si obbligano inoltre, secondo quanto loro ragionevolmente richiesto dal Consiglio Direttivo, a mettere a disposizione dell'Associazione le conoscenze tecniche e scientifiche, le capacità professionali ed i mezzi ritenuti opportuni per il **conseguimento degli scopi associativi della Associazione**. Gli Associati si obbligano ad osservare le norme del presente statuto, le deliberazioni associative, i contratti di sviluppo e di programma nonché eventuali protocolli d'intesa adottati e/o sottoscritti dall'Associazione. Per consentire gli opportuni controlli sulle attività e le risorse messe a disposizione dall'Associazione agli Associati, per operazioni svolte da questi in favore dell'Associazione stessa, gli Associati si obbligano a predisporre e comunicare alla Associazione entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero con diversa periodicità se deciso dal Consiglio Direttivo, apposite rendicontazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, nella forma prevista in materia di bilanci e relazioni descrittive di cui al Libro Quinto, dall'art.2423 all'art.2429, del Codice civile.

6) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI – Gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi eventualmente dovuti hanno diritto di candidarsi e partecipare attivamente all'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione, fatte salve le limitazioni previste dal presente statuto per gli Associati inadempienti.

7) REQUISITI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI - Affinché un soggetto possa essere ammesso come federato dovrà farne esplicita richiesta e sottoscrivere dichiarazione d'impegno - del proprio organo rappresentativo e competente - con la quale manifesta la volontà di integrarsi come Soggetto Federato, obbligandosi al pieno rispetto dello Statuto dell'Associazione, delle sue deliberazioni associative, dei contratti di sviluppo e di programma nonché di eventuali protocolli d'intesa adottati e/o sottoscritti dalla stessa Associazione. La richiesta dovrà essere inoltrata alla sede centrale dell'Associazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare provvisoriamente sull'ingresso dei soggetti che ne fanno richiesta, verificando peraltro la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 4 del presente Statuto. I soggetti cui il Consiglio Direttivo ha dato parere favorevole all'ingresso nell'Associazione, comunicheranno i nominativi al massimo di due membri, di cui solo uno munito di diritto di vece e voto, diritto che qualora il primo rappresentante sia impossibilitato a partecipare per giusta causa, potrà essere esercitato dal secondo rappresentante previa comunicazione entro tre giorni prima, designati alla partecipazione nell'Assemblea Generale degli Associati. Resta conseguente il diritto di ratifica, in capo all'Assemblea Generale, circa l'ammissione definitiva di nuovi Associati, o negare l'ingresso, qualora sussistano validi motivi. **La qualità di Associato e la relativa quota di partecipazione o contributo associativo non sono trasmissibili a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.** L'associato escluso potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

8) RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI - Il recesso da parte degli Associati potrà avvenire tramite comunicazione scritta, inviata al Consiglio Direttivo, ed avrà effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché tale comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo può sospendere, e l'Assemblea Generale può escludere in via definitiva, gli Associati inadempienti al pagamento delle quote associative e/o dei contributi ad ogni titolo dovuti all'Associazione e in ogni caso per gravi motivi, tra i quali quello di aver contravvenuto alle norme del presente Statuto, alle sue deliberazioni associative, ai contratti di sviluppo e di programma, ai protocolli d'intesa adottati e/o sottoscritti dalla stessa Associazione; ovvero aver commesso azioni dannose nei confronti dell'Associazione, non aver rispettato il puntuale adempimento degli obblighi assunti in favore dell'Associazione, aver disatteso alla comunicazione delle rendicontazioni previste all'art. 5. Fatto salvo in ogni caso il legittimo risarcimento del danno subito dall'Associazione.

Costituiscono inoltre giusta causa di esclusione la messa in liquidazione anche volontaria di un soggetto associato, ovvero l'assoggettamento dello stesso a procedura equivalente. E' inoltre giusta causa di esclusione anche l'interdizione, o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, pur temporanea, dai pubblici uffici dei legali rappresentanti del soggetto associato, qualora questi permangano nella detta qualità di rappresentati anche dopo tali eventi. Sia in caso di esclusione che di recesso, l'associato è tenuto al pagamento delle quote e/o contributi maturati fino alla scadenza dell'anno in corso al momento di efficacia del recesso o esclusione, ovvero al pagamento di quanto altro ad ogni titolo dovuto, incluso il risarcimento degli eventuali danni e spese in caso di sua responsabilità. **L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né ha diritto di ripetizione dei contributi versati.**

9) AUTONOMIA E NATURA DEI SOGGETTI ASSOCIATI - Tutti gli Associati dispongono di autonomia finanziaria, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e funzionale, non hanno competenza in materia di contratti od accordi per nome e/o per conto dell'Associazione. Le obbligazioni assunte dai soggetti federati non possono impegnare in alcun caso quest'ultima.

10) ORGANI DELLA FEDERAZIONE - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione;
- il Collegio dei revisori

11) ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI - L'Assemblea generale degli Associati è composta dagli Associati - **in regola con il pagamento della quota associativa e di quanto dovuto a titolo di contributi eventualmente stabiliti** - nelle persone dei rappresentanti legali dei soggetti federati o da loro delegati opportunamente designati. L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede associativa.

Il Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione deve convocare l'Assemblea ordinaria degli Associati almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo degli Associati Federati. In caso di inadempimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria o straordinaria, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione o dal Segretario tesoriere.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata con idoneo avviso.

Esso potrà essere reso noto anche con mezzi di comunicazione telematici od informatici, anche a mezzo pubblicazione dello stesso presso la sede legale, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per la riunione di prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno;
- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

E' ammesso l'intervento in assemblea per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero

degli aventi diritto al voto intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la maggioranza dei presenti in Assemblea.

Per lo scioglimento dell'Associazione, le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, e per la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

Vige il principio del voto singolo (capitario) per ciascun Associato.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria, tra gli altri:

- modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

E' facoltà di ogni soggetto autorizzato a partecipare all'Assemblea Generale di presentare mozioni scritte all'ordine del giorno stabilito, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli Associati, anche i dissenzienti e gli assenti.

I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, così da garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo dunque espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per tutti gli Associati in regola con la quota associativa ed eventuali contributi, il diritto di voto (singolo per ciascun Associato) per le adunanze assembleari ordinarie e straordinarie nonché per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento. E' prevista la libera nomina degli Organi direttivi della Associazione e l'effettiva capacità di ciascun Associato di essere nominato nelle cariche elettive.

12) CONSIGLIO DIRETTIVO - L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo che viene eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da tre a undici membri. Dura in carica tre anni, rinnovabili. Elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio stesso. Le riunioni di tale Organo possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede associativa.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della conduzione dell'attività dell'Associazione; per la realizzazione dei suoi fini istituzionali si riunisce di norma ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Programma e realizza progetti e attività che hanno rilevanza di carattere nazionale e internazionale, pur nel rispetto delle autonomie dei singoli Associati. Nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico nonché il Presidente ed il Vice Presidente di tale Organo, il Direttore, i membri del Comitato Esecutivo, scelti fra persone interne o esterne all'Associazione, determinandone gli emolumenti e riservandosi la facoltà di revoca. **Redige il progetto di Bilancio quale Rendiconto Consuntivo e Preventivo dell'attività svolta e da svolgere, con periodicità annuale e la relazione sulla gestione.** Delibera l'ammissione provvisoria dei soggetti che chiedono di far parte dell'Associazione nonché, nei casi previsti, la relativa sospensione provvisoria con finalità d'esclusione, demandandone poi all'Assemblea degli Associati la necessaria ratifica.

La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione con idoneo avviso (e-mail, telefax, ecc.) e, in caso di urgenza, che verrà spiegata in sede consiliare, il preavviso si riduce a cinque giorni prima.

E' ammesso l'intervento in assemblea per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti; a parità di voti, quello del Presidente risulterà determinante.

Nel caso in cui, per dimissioni od altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, che sarà sottoposta ad approvazione nel corso della prima seduta successiva dell'Assemblea degli Associati, sia essa ordinaria che straordinaria.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e più in generale per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione il Consiglio Direttivo, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che essi non siano espressamente riservati all'Assemblea degli Associati; il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o, per argomenti specifici, a uno o più dei suoi membri, al Direttore, al Comitato esecutivo, determinandone i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo, in particolare in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- predispone il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- delibera sulle attività e linee di sviluppo dell'Associazione, approva e sottoscrive convenzioni, accordi, contratti di sviluppo, di programma ed altri, protocolli d'intesa e, più in generale, l'assunzione di obbligazioni per conto della Associazione con l'obbligo di rendiconto in sede assembleare;
- assegna a ciascun Associato lo svolgimento di specifiche attività nell'ambito dell'oggetto associativo e determina i relativi costi;
- autorizza i contratti di affidamento a terzi relativi allo svolgimento delle varie attività condotte dagli Associati assegnatari delle attività stesse;
- delibera l'ammissione provvisoria dei nuovi Associati;
- delibera sull'esclusione provvisoria degli Associati nei casi previsti;
- nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico nonché il Presidente ed il vice Presidente di tale Organo;
- nomina il Direttore ed i membri del Comitato esecutivo, specificandone i relativi compiti e poteri in delega;
- redige il regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Qualora un componente del Consiglio dovesse cessare anticipatamente dalla carica per qualsiasi ragione, l'Assemblea deve convocarsi entro 60 giorni per provvedere alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro scadrà in concomitanza con quello degli altri membri già nominati.

Nel caso in cui dovesse cessare dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo rimarrà in carica in regime di *prorogatio*, ed i consiglieri superstiti convocheranno d'urgenza l'Assemblea degli Associati che provvederà alla sua intera ricostituzione.

13) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ASSOCIAZIONE - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali. Compare in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, in vertenze legali di carattere nazionale.

E' scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed eletto dagli Stessi. Coordina le attività comuni a più soggetti associati, può stipulare fra l'altro convenzioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale.

Nomina il Segretario Tesoriere, scelto anche fra soggetti estranei all'Associazione. Qualora opportuno, può delegare allo Stesso la gestione dei conti correnti bancari e postali dell'Associazione, attribuendogli i necessari poteri di firma e di procura generale a trarre. Spetta,

comunque, al Consiglio Direttivo la determina dell'eventuale emolumento da riconoscere al Segretario Tesoriere.

Relativamente agli incarichi svolti dai soggetti federati, in favore dell'Associazione, ha il potere di sostituire, in caso di inadempienze, i responsabili incaricati dai soggetti associati, con potere di delega delle relative funzioni ad un Commissario ad acta da Egli nominato, che può anche essere persona esterna all'Associazione.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono assolte dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

14) VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FEDERAZIONE – Il Consiglio Direttivo elegge il proprio Vice Presidente fra i suoi Membri. Egli ha funzioni di sostituzione del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di Suo impedimento o inadempienza.

15) COLLEGIO DEI REVISORI – Tale Organo è composto da tre a cinque membri scelti anche fra persone esterne all'Associazione. Ha compiti di controllo contabile nonché di vigilanza sul rispetto delle norme statutarie.

16) SEGRETARIO-TESORIERE - Il Segretario-Tesoriere, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Redige e cura la tenuta dei libri sociali, costituiti dal libro degli Associati, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo, dal libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati e dai libri contabili. Provvede alla stesura delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo annuali del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi contabili previsti dalla legge. Mantiene i contatti con gli Associati eventualmente anche con l'invio di comunicazioni informative. Cura ogni adempimento in ordine al funzionamento dell'Associazione e provvede all'organizzazione delle Assemblee degli Associati. Decade in caso di cambiamento della persona del Presidente del Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto se soggetto estraneo all'Associazione.

17) DIRETTORE – Qualora opportuno, verrà scelto fra soggetti interni o esterni all'Associazione con funzioni e compiti attuativi delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

18) COMITATO ESECUTIVO – Organo collegiale composto da tre membri scelti fra soggetti interni o esterni all'Associazione, che sarà nominato qualora necessario; avrà funzioni e compiti attuativi delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

19) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di componenti – scelti tra personalità di spicco interne o esterne all'Associazione - determinato dal Consiglio Direttivo, comunque non inferiore a sette e non superiore a undici. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, del Presidente, del Vice Presidente, stabilirne la durata che in ogni caso non può essere superiore a tre anni, determinarne i compiti e gli eventuali compensi.

Tra i compiti del Comitato Tecnico Scientifico vi è quello di individuare ed indicare al Consiglio Direttivo le linee strategiche di carattere scientifico ed operativo, fornendo consulenza tecnica e pareri per l'individuazione e l'elaborazione dei programmi di attività.

20) ENTRATE E PATRIMONIO - Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e contributi versati dagli Associati. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; eventuali erogazioni da chiunque ed a qualsiasi titolo prestate, da contributi, donazioni e liberalità in genere.

Per effetto del riconoscimento dell'Associazione e della conseguente attribuzione della Personalità Giuridica di cui al d.p.r. 361/2000, per le obbligazioni assunte in nome e per conto della Associazione da persone che ne esercitano la legale rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo. Vigè il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a titolo di liberalità a beneficio di Associazioni ed Enti che hanno scopo analogo o simile.

21) QUOTE e CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, sia inter vivos che mortis causa, non ripetibili e non rivalutabili. Il numero degli associati appartenenti ai singoli soggetti aderenti alla associazione FISPEOS, potrà essere preso in considerazione dal consiglio direttivo ai fini della determinazione delle quote associative.

22) ESERCIZIO SOCIALE - Gli esercizi hanno durata annuale e si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.2012. Entro centoventi giorni il Consiglio Direttivo predispone il bilancio inteso quale Rendiconto Consuntivo dell'anno precedente e Preventivo per l'anno successivo, accompagnati dalla relazione sulla gestione del Consiglio stesso e dalla relazione del Collegio dei revisori, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

23) PREMI E BORSE DI STUDIO – L'Associazione può mettere a disposizione di giovani studiosi, ricercatori o soggetti meritevoli, anche non Associati, premi o borse di studio. La copertura finanziaria di tali iniziative sarà imputata al fondo di dotazione della Associazione e potrà provenire anche da donazioni di qualunque soggetto pubblico o privato a qualsivoglia titolo. I parametri ed i criteri per l'assegnazione delle borse o premi di studio sono stabiliti nel regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

24) Qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Associazione ed i propri Associati, sarà competente il Tribunale di Roma.

25) Norma transitoria – Nell'atto costitutivo sarà eletto il Consiglio Direttivo il Presidente ed il Vice Presidente; tale Organo durerà in carica un triennio, e vi parteciperanno tutti i sottoscrittori di tale atto e del presente statuto.

Potranno inoltre essere considerati ulteriormente Soci Fondatori solo ed esclusivamente i soggetti che, avendo manifestato il proprio interesse, ufficializzino la propria richiesta d'ingresso entro e non oltre il 31 dicembre 2012. In tal caso anche a questi ultimi è riservato il diritto di partecipare come membri effettivi del Consiglio Direttivo e dureranno in carica fino all'ordinaria scadenza del mandato triennale, decorrente dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.